



Ufficio Tributario

Roma, li 01.07.2019

**Alle Associazioni Regionali e
Provinciali CONFESERCENTI**

**All'attenzione dei
Responsabili fiscali**

Loro Sedi

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'entrata in vigore della disciplina sulla
"memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi"**

Con la seguente Circolare si chiariscono ulteriori elementi di novità a seguito dell'entrata in vigore della disciplina riguardante la "memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi". In particolare le novità emergono dalla pubblicazione della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E** del 29.06.2019 (allegata alla presente) pubblicata in seguito alle modifiche apportate dalla **Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019**, al D.L. n.34 del 30 aprile 2019 (c.d. D.L. Crescita) recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Stante quanto già chiarito nelle precedenti Comunicazioni sull'argomento s'illustrano le novità d'interesse:

1. TRASMISSIONE DEI DATI “CORRISPETTIVI GIORNALIERI” ENTRO 12 GIORNI

Viene introdotta la possibilità di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni** dall’effettuazione dell’operazione. Il computo di tale scadenza va definito in ragione della tipologia di attività esercitata ed all’effettivo incasso del corrispettivo oggetto della prestazione:

- Per coloro che effettuano “cessioni di beni”: **entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo;**
- Per coloro che effettuano “prestazioni di servizi”: **entro 12 giorni dal pagamento da parte del commissionario del servizio.**

Si specifica che tale termine riguarda esclusivamente la trasmissione dei dati e non anche la **memorizzazione che rimane obbligatoriamente giornaliera.**

2. ESCLUSIONE TEMPORANEA DAL REGIME SANZIONATORIO

Viene inoltre introdotta una **moratoria sulle sanzioni**, per mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, oppure nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, previste dall’art. 6, c. 3, e dall’art. 12, c. 2, del D. lgs. n. 471/97 esclusivamente per i periodi:

- **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- **dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro;

Il regime transitorio consiste nella non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa qualora la trasmissione telematica del corrispettivo sia effettuata **entro e non oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione**, fermo restando i termini di liquidazione dell’IVA (ad es. se la trasmissione all’Agenzia dei dati dei corrispettivi dell’intero mese luglio verrà effettuata entro la fine del mese di agosto non verranno applicate le suddette sanzioni previste).

Tale esclusione delle sanzioni è stata prevista sia per i Soggetti obbligati che hanno tempestivamente proceduto a farsi installare, attivare od aggiornare il nuovo registratore telematico sia per i Soggetti obbligati che non abbiano ancora ricevuto ed attivato la nuova strumentazione (vedi punto successivo).

3. SOGGETTI CHE NON HANNO IL REGISTRATORE TELEMATICO: “IL MOMENTO DI ATTIVAZIONE”

La Circolare 15/E dell’Agenzia delle entrate, specifica ulteriormente quanto riportato in sede di conversione del “D.L. Crescita” evidenziando il fatto che, qualora **il Soggetto obbligato non sia ancora in possesso del registratore telematico**, avrà la possibilità di:

- Assolvere **all’obbligo di trasmissione** dei corrispettivi entro **“i più ampi termini”** rispetto a quelli attualmente previsti (è già in fase di studio un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità telematiche da rispettare);
- Adempiere **all’obbligo di memorizzazione giornaliera** dei corrispettivi tramite l’emissione classica dello scontrino fiscale con registratore di cassa già in uso o tramite compilazione della ricevuta fiscale.

Tale possibilità è ammessa esclusivamente fino al **giorno/momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre il semestre iniziale**.

4. TERMINI ORDINARI PER LA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Stante quanto appena descritto in ambito di un più ampio termine per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sia in ambito di moratoria delle sanzioni per trasmissione entro il mese successivo a quello in cui si è realizzato il corrispettivo che per quanto riguarda il “momento di attivazione” del registratore telematico, **restano fermi in termini ordinari per la liquidazione dell’IVA periodica** con l’applicazione del regime sanzionatorio di riferimento per mancato o tardivo versamento dell’imposta.

5. NUOVO SERVIZIO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, diramato un Comunicato stampa del 29.06.2019 (allegato alla presente) in cui si segnala che, per effettuare l'operazione di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, **in alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici** sarà possibile **memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo "Servizio web dell'A.d.E."**, disponibile nell'Area riservata del portale "Fatture e corrispettivi". Per accedere al Sistema è possibile utilizzare le "credenziali SPID", le credenziali dei "Servizi telematici Entratel e Fisconline" o la "Carta Nazionale dei Servizi (CNS)". Una volta accreditato, il Soggetto economico, che effettua la cessione o prestazione, dovrà verificare i suoi dati già precompilati ed inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario ed aliquota IVA) e la modalità di pagamento (denaro contante o transazione elettronica). Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altre modalità elettroniche. Gli Esercenti/Soggetti economici potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità *online* messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".